



COMUNE DI POLISTENA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

2[^] RIPARTIZIONE SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE **N. 1050 REG. GEN. del 23-10-2017** **N. 142 SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN "I.A.M. SpA" DEL SOCIO COMUNE DI POLISTENA. OFFERTA DI CESSIONE IN FAVORE DEI SOCI ED AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE (ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE).

IL CAPO RIPARTIZIONE

- Visto l'art. 153 – 5° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000
- Visto l'art. 58 – I° comma dello Statuto Comunale

Visto il Decreto Sindacale n. 01/2016 del 03.02.2016, con il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 10, e dall'art 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata conferita al sottoscritto la responsabilità della Ripartizione Servizi Contabili, Finanziari, Tributari ed Economato;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 30/09/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, avente oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 Ricognizione partecipazione possedute – Determinazioni"*,

- ❖ ha disposto: *"di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni: società IAM SpA – alienazione di 200 azioni ordinarie - pari all'1% del capitale sociale da effettuare avendo riguardo al patrimonio netto ovvero eccezionalmente procedere mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto", perché: "la partecipazione alla società può ritenersi non indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità dell'Ente in quanto il servizio di depurazione è affidato a mezzo convenzione cui l'Ente è obbligato in quanto collegato all'impianto consortile ed a prescindere della partecipazione societaria. Inoltre la ridotta partecipazione pari all'1% e la mancanza di rappresentanti dell'Ente all'interno della società rendono ragionevole ed utile l'alienazione non potendo l'Ente esercitare forme di puntuale controllo ed essendo possibile l'esposizione ad eventuali perdite";*
- ❖ ha incaricato i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto testé riportato;

Rilevato che l'art. 11 dello Statuto societario della "IAM SpA", *"Trasferimento delle azioni"*, testualmente prevede: *"... Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore di altri soci, del coniuge di un socio, di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado; di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.*

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti al libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC all'organo Amministrativo. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente – a mezzo raccomandata o a mezzo PEC da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) – l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento o del Notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

... La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitro che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitro, esso sarà nominato dal Presidente del tribunale ove è posta la sede della società su richiesta della parte più diligente ...

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento del consiglio di amministrazione.

Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata o a mezzo P.E.C. inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare. Il consiglio di amministrazione dovrà, senza indugio, attivarsi per pronunciare il gradimento, deliberando con le maggioranze previste dal presente statuto.

Il gradimento potrà essere negato se il potenziale acquirente svolga attività che si trovino attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la società.

Il gradimento potrà essere altresì negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata o a mezzo P.E.C. inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento. Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società ...

Preso atto che, come statuito con deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata, la dismissione della partecipazione in parola costituita da numero 200 azioni ordinarie – pari all'1% del capitale sociale – dovrà avvenire fissando in complessivi € **10.945,63 il prezzo di cessione** (pari all'1% del valore del patrimonio netto - risultante dal bilancio della società "I.A.M. SpA" - al 31.12.2016);

Ritenuto, pertanto, in esecuzione della predetta deliberazione e dello statuto societario, di comunicare, a mezzo nota pec, all'organo Amministrativo della società "I.A.M.SpA", l'offerta di cessione delle azioni in questione in favore dei soci ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione (come previsto dall'art. 11 dello Statuto societario);

Dato che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visti:

- ❖ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione 2017/2019 e i relativi allegati;
- ❖ la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 04/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale

- è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2017/2019;
- ❖ il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - ❖ il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrale e sostanziale della presente determinazione e di seguito s'intende totalmente richiamata;
- 2) **di non trovarsi** in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal Decreto Legislativo dell'8 aprile 2013 n. 39 né in alcuna situazione, anche potenziale di conflitto d'interesse come disposto dall'art. 9 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Polistena e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- 3) **di stabilire**, in ossequio alla deliberazione consiliare n. 43 del 30/09/2017, in € **10.945,63** (pari all'1% del valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della società al 31.12.2016) **il prezzo di cessione** della quota (n. 200 azioni ordinarie) "I.A.M. SpA" posseduta dal Comune di Polistena;
- 4) **di comunicare**, in esecuzione della predetta deliberazione consiliare e dello statuto societario, a mezzo nota pec, all'organo Amministrativo della società "I.A.M. SpA", l'offerta di cessione delle azioni in questione in favore dei soci ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione (in ottemperanza dall'art. 11 dello Statuto societario);
- 5) **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto;
- 6) **di comunicare** la presente all'operatore per la pubblicazione all'Albo Pretorio online, del sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.polistena.rc.it, dando atto che il Sindaco ed il Segretario Generale potranno prenderne visione mediante il gestionale "Atti Amministrativi" in dotazione dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 23-10-2017

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ANTONIO GALATA'

N. 1516 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 23-10-2017

al 07-11-2017

Data 23-10-2017

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ANTONIO GALATA'